

COMUNICATO UFFICIALE N° 28/12-13/P.072 DEL 14.07.2013  
ASI SETTORE CALCIO NAZIONALE VIA NICCOLINI PARK VILLE 81100 CASERTA TEL/FAX 0823-320763  
e-mail: asi.calcio@alice.it  
IL RESPONSABILE CELL 338-8416182  
TUTTI I COMUNICATI SONO CONSULTABILI SUL SITO  
www.asicalcio.weebly.com

GARA: ASD GUNNERS TERAMO – FINCANTIERI CALCIO PALERMO

Il Giudice Sportivo Nazionale,

Letto il reclamo e successivi allegati della società ASD GUNNERS del 30.06.13 relativo alla partita – finale nazionale calcio a 11 - disputata con la soc. FINCANTIERI CALCIO PALERMO, con cui si contesta a quest'ultima società l'utilizzo nella disputa della gara di giocatori tesserati e partecipanti a campionato FIGC di PROMOZIONE nell'anno 2012-2013, tra cui PETROLA' Ignazio classe 1980, nato il 9 maggio;

Disaminati gli atti e l'elenco dei tabulati relativi alla partita FIGC disputata il 27.01.2013 (IGEA VIRTUS BARCELONA - CUS PALERMO) nella quale il calciatore menzionato del CUS PALERMO era presente e veniva addirittura ammonito, come emerge dal Comunicato Ufficiale FIGC Regione Sicilia n. 319 del 31.01.2013,

ATTESO CHE:

Il Regolamento Esecutivo Settore Calcio Nazionale ASI, all'art 3 co. 8 prevede che:

“Per la categoria amatori di calcio a 11 e 7 od 8 possono essere tesserati giocatori che partecipano ai campionati FIGC limitati alla SECONDA CATEGORIA di calcio e C1 di calcio a 5, o che non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale nella stagione sportiva di riferimento.”

Che nel REGOLAMENTO FINALI NAZIONALI CALCIO PER SOCIETA' 2013, all'art 1, sotto la voce: - TESSERAMENTI è previsto che ... b) - Per la categoria amatori di calcio ad 11 e 7 possono essere tesserati giocatori che partecipano ai campionati FIGC limitati alla SECONDA CATEGORIA di calcio a undici e C1 di calcio a cinque, o che non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale nella stagione sportiva di riferimento.

RITENUTO CHE

Nel caso in esame è ampiamente accertata la violazione delle citate disposizioni da parte della società FINCANTIERI CALCIO PALERMO;

P.Q.M.

Si decide di comminare la sanzione della perdita della gara per la società FINCANTIERI CALCIO PALERMO e la partita si intende risolta con il risultato di

0 – 3

demanda al Settore Calcio Nazionale le determinazioni in merito all'assegnazione del titolo di Campione Nazionale

Il Giudice Sportivo  
Avv. Bruno Giannico

Il Responsabile Nazionale  
Nicola Scaringi